CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 DEL 07/02/2023

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. CONFERMA TARIFFE 2022 PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre, addì sette, del mese di Febbraio alle ore 13:40, presso l'Ufficio del Sindaco del Palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco VESPRINI VALERIO.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa STELLA MARIA.

Partecipano i Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	VESPRINI VALERIO	SI
VICE SINDACO	SALVATELLI LAURO	SI
ASSESSORE	LANCIOTTI CARLOTTA	SI
ASSESSORE	MARCATTILI GIAMPIERO	SI
ASSESSORE	SENZACQUA FABIO	SI
ASSESSORE	PETRACCI ALESSANDRA	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa STELLA MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sindaco VESPRINI VALERIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Copia informatica - CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO - partenza - Prot. 3843/PROT del 13/02/2023 - titolo IV - classe 03

Copia informatica - CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO - partenza - Prot. 3843/PROT del 13/02/2023 - titolo IV - classe 03

Premesso che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, all'art. 1:

- ha previsto l'istituzione, con decorrenza dall' anno 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per comuni, province e città metropolitane, stabilendo che tale canone sostituisce (comma 816):
  - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
  - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
  - il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- ha stabilito che: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell' art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" (comma 837) e che tale canone si applica in deroga a quanto previsto per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (comma 838);

- ha disposto l'abrogazione dei capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e di ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (comma 847).

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", che disciplina il nuovo canone di natura patrimoniale;

Rilevato che:

- è di competenza del Consiglio Comunale esclusivamente "l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi", ai sensi dell'art. 42, lett. f) del D.Lgs 267/2000;

- è di competenza della Giunta Comunale, invece, la determinazione delle tariffe, in ragione di quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D. Lgs 267/2000, secondo il quale sono di competenza dell'organo esecutivo tutti quegli atti che la legge non riserva all'organo consiliare;

Visto il comma 817, art. 1, della Legge n. 160/2019, secondo cui: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

Visti i commi 826 e 827 dell'art. 1 della citata legge, i quali prevedono una tariffa standard (annua e giornaliera) in base alla classificazione dei comuni per fascia di abitanti modificabile ai sensi del comma 817 citato;

Richiamate:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 23/03/2021 con la quale venivano determinate per l'anno 2021 le tariffe del canone unico patrimoniale in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comportava i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente fino al 2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 23/12/2021 con la quale sono state confermate per l'anno 2022 le tariffe in vigore per l'anno 2021;

Dato atto che il gettito stimato proveniente dal tributo di cui alla presente proposta di deliberazione risulta previsto nello schema di bilancio di previsione per l'anno 2023/2025 in fase di predisposizione;

Ravvisata la necessità di determinare anche per l'anno 2023 le tariffe del canone unico patrimoniale;

Ritenuto, pertanto, di deliberare le aliquote e le detrazioni per l'esercizio 2023 in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, con l'obiettivo di stabilizzare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza anche ai fini del pareggio e degli equilibri di bilancio, confermando quelle già in vigore per gli anni 2021 e 2022, così come si evince dal prospetto allegato;

Considerato che:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art.151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

Richiamati:

- Il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, pubblicato in G. U. n. 295 del 19/12/2022, che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31/03/2023;
- Il comma 775 della legge 197 del 29/12/2022 (legge di bilancio per il 2023) che contiene una ulteriore proroga per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 30/04/2023;

Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta occorre acquisire:

- il parere di regolarità tecnica del Funzionario Responsabile- titolare di posizione organizzativa del Servizio Tributi-Entrate;
- il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Servizi Economici e Finanziari;

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

per le ragioni sopra esposte,

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE COME SEGUE

Copia informatica - CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO - partenza - Prot. 3843/PROT del 13/02/2023 - titolo IV - classe 03

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve intendersi interamente richiamata nel dispositivo a costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di confermare per l'esercizio finanziario 2023 le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria già applicate per gli esercizi 2022 e 2021, così come si evince dal prospetto allegato sub a), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Concessionario società Ica Srl;

4. di pubblicare la presente deliberazione, con tutti i suoi allegati:

- sul sito internet del Comune, sezione Tributi;
- all'Albo Pretorio del Comune;

6. di dare atto che la deliberazione conseguente la presente proposta non sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, dato che, trattandosi di entrate di natura non tributaria, non trova applicazione l'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 il quale fa riferimento esclusivamente alle entrate tributarie, come meglio specificato dal MEF in una propria nota pubblicata sullo stesso sito web;

7. di dichiarare la deliberazione derivante dalla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.09.2000 - Supplemento Ordinario n.162, stante l'urgenza di provvedere.

Copia informatica - CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO - partenza - Prot. 3843/PROT del 13/02/2023 - titolo IV - classe 03

Copia informatica - CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO - partenza - Prot. 3843/PROT del 13/02/2023 - titolo IV - classe 03

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiamati i seguenti atti

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- i decreti del Sindaco n.10 del 30.07.2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali, n. 11 del 05.09.2022 di conferimento incarico dirigente IV settore e da ultimo n. 13 del 26.10.2022 di proroga degli incarichi dirigenziali;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
  - n. 2438 del 29.12.2022 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (01.01.2023 – 31.12.2023);
  - n.2448 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (01.01.2023 – 31.12.2023), in comando presso la SGDS srl;
- n. 2447 del 30.12.2022 – P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio attività economiche (SUAP), Mercato Ittico"(01.01.2023 - 31.12.2023);
- n. 19 del 29.12.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale anno 2023;

Rilevata la propria competenza in merito;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

per le ragioni espresse in premessa;

con voti unanimi resi nelle forme di legge e di statuto;

DELIBERA

Di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere nel merito, con separata votazione unanimemente espressa

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 107 del 18/01/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Dirigente BRACALENTE CATERINA in data 27/01/2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 107 del 18/01/2023 esprime parere **FAVOREVOLE.**

Parere firmato digitalmente dal Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 30/01/2023.

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco	Il Segretario Generale
VESPRINI VALERIO	Dott.ssa STELLA MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 323

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione MARZAN BARBARA attesta che in data 10/02/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da MARZAN BARBARA il 10/02/2023.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Copia informatica - CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO - partenza - Prot. 3843/PROT del 13/02/2023 - titolo IV - classe 03

[1]Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate